



**Camera di Commercio
Massa-Carrara**

Allegato alla deliberazione di Consiglio Camerale n. 22 del 18.12.14

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE**

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 1 - FINALITÀ E AMBITO APPLICATIVO

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Massa-Carrara, sotto la responsabilità dei Dirigenti competenti, di incarichi individuali professionali e di collaborazione ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria in correlazione a quanto previsto dall'art.7, comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 d'ora in poi per brevità indicati come "*incarichi*";
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi;
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 e seguenti, degli art. 2229 e seguenti del c.c. e dell'art. 409 del c.p.c. secondo le seguenti tipologie:
 - a) *incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un soggetto o un particolare problema di interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;*
 - b) *incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;*
 - c) *consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente;*
 - d) *prestazioni riferite a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con l'attività istituzionale generale della Camera e con gli obiettivi da questa prefissati, i cui risultati ed elaborazioni sono immediatamente fruibili dalla Camera, dai soggetti in essa operanti e dall'utenza esterna.*
4. Non rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento l'appalto di servizi di cui all'allegato II del D. Lgs. n. 163/2006 e ivi disciplinato

Art. 2 - CASI DI ESCLUSIONE

Restano esclusi dalla applicazione del presente Regolamento gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma previsti/disciplinati da specifiche norme di legge, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche; le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, quelli relativi ai componenti dell'O.I.V. I procedimenti concernenti la nomina dei Conciliatori e degli Arbitri sono disciplinati in altra sede.

Art. 3 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1. Il Dirigente competente può conferire gli incarichi individuali di cui al precedente art. 1, nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal bilancio di previsione e dagli strumenti di assegnazione dei budget direzionali in presenza dei seguenti presupposti:

- a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;*
- b) *l'Ente deve avere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, nel senso che gli incarichi di cui trattasi devono essere funzionali a soddisfare esigenze alle quali non sia possibile far fronte con il personale in servizio, dal punto di vista non solo quantitativo, ma anche qualitativo;*
- c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste specializzazioni, anche universitaria, particolari abilitazioni, specializzazioni, autorizzazioni o qualificazioni. Non è richiesta specializzazione universitaria per le attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o per soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:*

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

- d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;*
- e) *l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato all'effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;*
- f) *gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 3, salvo quanto previsto dal successivo art. 6.*

Art. 4 - SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Il Dirigente interessato al conferimento di un incarico procede, fatto salvo quanto previsto agli artt. 2 e 6 alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire gli incarichi mediante procedure comparative, previa pubblicazione di specifici avvisi all'Albo dell'Ente e sul sito Internet, per un periodo non inferiore a giorni 15, nei quali sono indicati:

- a) l'Unità Organizzativa proponente;
- b) l'oggetto dell'incarico con specificazione degli obiettivi da conseguirsi e dei risultati attesi;

- c) il luogo e le modalità di realizzazione dell'incarico;
- d) i requisiti morali culturali e professionali richiesti per lo svolgimento dell'incarico;
- e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- f) i criteri per la valutazione ai fini dell'affidamento dell'incarico;
- g) la durata;
- h) il compenso proposto dall'Amministrazione;
- i) le modalità ed il termine per la presentazione della candidatura.

Art. 5 - CRITERI PER LA SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURE COMPARATIVE

1. Il Dirigente interessato al conferimento, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione, previo colloquio con i candidati se ritenuto necessario, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche sulla base dei seguenti criteri:
 - a) *esperienza generale in attività afferenti o similari a quelle da realizzare;*
 - b) *esperienza specifica acquisita in progetti o programmi analoghi a quelli oggetto dell'incarico;*
 - c) *complesso di esperienze professionali e formative realizzate dal potenziale collaboratore;*
 - d) *eventuale ribasso del compenso professionale richiesto nell'offerta rispetto a quello proposto dall'amministrazione.*
2. Il Dirigente, a seguito delle valutazioni di cui al comma 1, individua, motivatamente, il soggetto cui conferire l'incarico.
3. Il Dirigente, in considerazione della complessità e specificità dell'incarico, può avvalersi di apposita Commissione Tecnica, dallo stesso presieduta, per l'espletamento delle procedure e la valutazione dei candidati. I componenti della Commissione prestano la loro opera a titolo gratuito.

Art. 6 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI IN VIA DIRETTA – SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 il Dirigente può conferire ad esperti esterni incarichi in via indiretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrono le seguenti situazioni:
 - a) *In casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati, quando le condizioni per la realizzazione delle attività non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;*
 - b) *Per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;*
 - c) *Quando non abbiano avuto esito positivo le procedure comparative di cui al precedente art. 5.*

Art. 7 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

1. Il Dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato.
2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'identificazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.
3. Il disciplinare può contenere eventuali cause di recesso o risoluzione anticipata dall'incarico nonché penali pecuniarie in caso di inadempimento parziale o totale o ritardi.
4. Il Dirigente è tenuto a comunicare all'Ufficio interessato almeno 5 giorni prima della data di inizio dell'attività i dati relativi al collaboratore esterno ed il relativo incarico affidato per gli adempimenti di competenza dell'Ente.

Art. 8 - VERIFICA DELL'ESECUZIONE DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

L'Ufficio interessato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto a obiettivi affidati e ne dà comunicazione al Segretario Generale.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Segretario Generale può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

L'Ufficio interessato, con l'assistenza dell'Ufficio Ragioneria, verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente, già previsti ed autorizzati.

Art. 9 - PUBBLICIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il Dirigente rende noti gli incarichi di consulenza conferiti mediante pubblicazione del nominativo dei consulenti, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente. Gli incarichi conferiti acquisiscono efficacia alla data di pubblicazione.
2. All'atto della liquidazione del compenso il Dirigente provvede altresì alla pubblicazione sul sito dei nominativi dei soggetti a cui sono stati affidati incarichi, della ragione dell'incarico e del compenso percepito.
3. Gli atti di spesa per gli incarichi di consulenza e di studio di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 1 di importo superiore a € 5.000,00 devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti con trasmissione da parte del Dirigente competente.

Art.10 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Copia del presente Regolamento dovrà essere inviato alla Sezione Regionale della Corte dei Conti ed alla stessa dovranno, altresì, essere comunicati, prima di dar loro esecuzione, gli incarichi conferiti, con specificazione dell'oggetto, degli obiettivi che si intendono perseguire, della durata e del compenso.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le norme vigenti in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Cristina Martelli)

IL PRESIDENTE
(Dino Sodini)

Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il presente allegato è pubblicato integralmente all'Albo Informatico della CCIAA di Massa-Carrara ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti